



REPUBBLICA ITALIANA

234/2022

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Agostino CHIAPPINIELLO	Presidente
Fernanda FRAIOLI	Consigliere
Antonietta BUSSI	Consigliere relatore
Pierpaolo GRASSO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **57018** del registro di segreteria, promosso dall'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), c.f. 80078750587, con sede in via Ciriaco De Mita, n. 21 - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Sergio Preden (pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Luigi Caliuolo (pec: avv.luigi.caliulo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura speciale agli atti;

-appellante

contro

l, rappresentato e difeso, dall' Avv. Matteo Pavanetto (pec: matteo.pavanetto@ordineavvocatiforlicesena.eu), domiciliato come da procura in atti;

-appellato

per

la riforma della sentenza n. 185/2019 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna, depositata il 2 dicembre 2019.

Visto l'atto di appello;

Visti gli ulteriori atti e documenti di causa;

All'udienza del 7 aprile 2022, data per letta la relazione del cons. Antonietta Bussi, con il consenso delle parti, udito l'avv. Lidia Carcavallo, per l'appellante, non presente l'appellato.

FATTO

Con atto notificato il 5 agosto 2020, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha impugnato la sentenza n. 185/2019 della Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, con la quale era stato accolto il ricorso presentato dal nominato in epigrafe, in qualità di ex appartenente all'Arma dei Carabinieri in quiescenza, per il ricalcolo del relativo trattamento previdenziale.

Il ricorrente, titolare di pensione diretta, determinata con il sistema cosiddetto misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, L. 335 del 1995, per aver maturato un'anzianità contributiva di 17 anni e 2 mesi - e dunque inferiore a 18 anni - alla data del 31.12.1995, ha ottenuto il riconoscimento della riliquidazione dell'importo, in forza del coefficiente di rendimento di cui all'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, per la parte di

assegno calcolata con il metodo retributivo, in luogo dell'aliquota meno favorevole, adottata dall'INPS, di cui all'art. 44 del medesimo Testo Unico per il personale civile.

Con l'atto in rassegna, l'Istituto di previdenza ha censurato tale esito per violazione del cennato art. 54, eccependo che, secondo la formulazione letterale, recherebbe un regime speciale riservato ai militari che conseguano la pensione al termine di un servizio compreso fra i 15 ed i 20 anni, senza che possa essere invocato nel caso di anzianità complessive superiori a tale intervallo di tempo.

Tale interpretazione sarebbe l'unica desumibile dal tenore della disposizione e, oltre ciò, sarebbe compatibile con il regime premiale della previsione del comma 1 dello stesso articolo 54.

In definitiva, escluso il ricorso all'aliquota unica - ovvero il 44% - di cui alla norma in parola, riservata ai militari con servizio inferiore a venti anni e costretti a cessare dal lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà, è stato chiesto, in via principale, l'accoglimento dell'impugnazione, e, in subordine, di valutare il deferimento della questione applicativa della legge richiamata alle Sezioni Riunite, ai sensi dell'art. 114 c.g.c., essendosi registrato un contrasto orizzontale nella giurisprudenza della Corte su tale aspetto.

Si è costituito in giudizio l'appellato - originario ricorrente - con atto dell'8 marzo 2022, domandando il rigetto del gravame.

Nel rilevare che nel frattempo è intervenuta la sentenza n. 1 del 2021 delle Sezioni Riunite, con la quale sono stati definiti i dubbi interpretativi come sopra rilevati, ha altresì domandato, in via meramente subordinata, che sia fatta applicazione di quanto statuito nella sede nomofilattica, con conferma della condanna alle spese di lite di primo grado e vittoria di quelle del presente giudizio.

In replica ai motivi di doglianza, ha riproposto le argomentazioni logico-giuridiche

accolte dal giudice di prime cure, essenzialmente incentrate sulla differenziazione del regime pensionistico del personale militare e di quello civile, come consolidate attraverso i precedenti intervenuti sul punto.

Ricordando che le Sezioni Riunite hanno prospettato una applicazione *sui generis* dell'art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092 del 1973 a quei militari che, andati in pensione con il c.d. sistema misto, avessero raggiunto al 31.12.1995 un'anzianità di servizio compresa tra i 15 e 18 anni di anzianità, ha rimarcato che la sentenza citata ha definitivamente smentito ogni contraria argomentazione dell'INPS, volta a limitare gli effetti della disposizione al personale avente una anzianità tra i 15 e i 20 anni.

Inoltre, in ragione dei principi della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei limiti devolutivi dell'appello, ha evidenziato che, in sede questa sede, a fronte della domanda di accoglimento del gravame, la decisione dovrebbe essere limitata all'applicabilità o meno dell'art. 54 del T.U. 1092/1973, senza riferimento ai termini percentuali stabiliti dalle Sezioni Riunite, in quanto ciò determinerebbe una inammissibile modifica d'ufficio della decisione di primo grado.

Ha, infine, chiesto la definizione del giudizio sulla base delle conclusioni scritte.

Nel corso dell'udienza, la parte presente ha ribadito la propria posizione.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'impugnazione in epigrafe è diretta a censurare la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 1, comma 12, della L. 335 del 1995, a fronte dell'attribuzione al militare del diritto alla riliquidazione del trattamento previdenziale sulla base dell'aliquota del 44%, di cui all'articolo 54 medesimo, con riferimento alla componente retributiva (quota A) della pensione.

In essa si introduce il tema della identificazione del coefficiente di rendimento da utilizzare per il calcolo di detta quota, nell'ipotesi dell'assicurato che, cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità, abbia realizzato, al 31 dicembre 1995, un corredo contributivo di consistenza variabile fra i 15 ed i 18 anni, essendosi registrato, nel tempo, un contrasto giurisprudenziale sull'impiego, in tali fattispecie, dell'art. 44 (posizione propugnata dall'INPS), ovvero dell'art. 54 del D.P.R. 1092 del 1973 (oggetto di riconoscimento con la decisione contestata).

Alla luce dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con sentenza n. 1/2021/QM/PRES del 04.01.2021, deve ritenersi che la domanda formulata dall'Istituto sia parzialmente fondata e sia, dunque, meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

In ordine alla norma che ha trovato attuazione nel caso trattato (art. 54 d.P.R. 1092/1973), a seguito del provvedimento in discussione, occorre premettere che, dopo essersi avvicendati indirizzi difformi nelle sedi giudiziali territoriali e centrali, ove a una posizione mirata ad ammettere il beneficio si contrapponeva un orientamento di diniego, con la predetta decisione, resa in sede nomofilattica, sono stati risolti i diversi profili interpretativi, fonte della divergenza, pervenendo alla perimetrazione dei soggetti interessati alla disposizione.

In sostanza, al termine del percorso argomentativo, teso a ricostruire in chiave sistematica il progressivo susseguirsi di revisioni legislative in materia, è stata definita, in linea con alcuni precedenti, la categoria dei militari cessati dal servizio dopo il 31.12.1995 e aventi, a tale data, un'anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni (*recte* 18, in sintonia con il confine temporale introdotto dalla L. 335 del 1995, per la permanenza nel sistema retributivo puro) e di quelli con anzianità inferiore (sui quali sono ulteriormente intervenute le medesime Sezioni Riunite con decisione n. 12/2021/QM), al fine di

individuare i destinatari degli effetti della normativa.

Sono stati, altresì, fissati alcuni aspetti essenziali dell'articolata tematica, allo scopo di delimitare la sfera di incidenza delle leggi sopravvenute sull'impianto disegnato dal d.P.R. n. 1092 del 1973, avente una sua coerenza interna, con l'obiettivo di delineare un quadro prescrittivo in armonia con l'evoluzione del sistema pensionistico.

Operando una netta suddivisione delle norme del citato d.P.R. 1092/1973, tra quelle riguardanti il personale civile (articoli 42-44) e quelle relative al personale militare (articoli 52-54), nell'ambito delle quali si rinviene l'articolo in commento, è stato escluso che, tra i due gruppi di regole, possano esservi interferenze o sovrapposizioni, essendo ciascuno rivolto a disciplinare, in via generale e autosufficiente, il relativo settore.

La sentenza ha, sul punto, concluso che l'art. 54, al comma 1, nel prevedere che al militare, con un'anzianità utile tra i 15 e i 20 anni, spetti una pensione determinata con percentuale fissa unitaria pari al 44% della base pensionabile, *introduce una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in particolare, non invocabile ai fini dell'applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui art. 1, comma 12, lettera a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni...*

Tuttavia, in quest'ultima ipotesi, concernente personale congedato con più di 20 anni e avente al 31.12.1995 meno di 18 anni di anzianità, al fine di colmare le lacune generate dall'entrata in vigore della richiamata riforma Dini, ha ritenuto necessario valorizzare il fattore cronologico dei 18 anni di servizio, che costituisce la linea di demarcazione tra il regime retributivo e quello contributivo, e ciò allo scopo di identificare l'aliquota per il periodo ricadente sotto il sistema antecedente alle modifiche (ovvero retributivo).

In proposito - è stato osservato - il predetto parametro consente di applicare "una scala di accrescimento reale", rispettando la proporzionalità tra la reale anzianità di servizio

maturata alla data di collocamento a riposo e quella al 31 dicembre 1995 (Sez. II App. n. 39 del 2021).

Sulla base degli approfondimenti motivazionali, sinteticamente riassunti, la pronuncia delle Sezioni Riunite è giunta, pertanto, all'epilogo che, nel silenzio del legislatore, la regola valevole nei casi di cessazione con oltre 20 anni - come quello in trattazione - debba essere rinvenuta prendendo quale elemento di calcolo, rispetto all'aliquota unitaria del 44%, contemplata dall'art. 54, il limite previsto dalla Legge Dini per il passaggio al sistema misto, pari a 18 anni meno un giorno di servizio alla data predetta (*... Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè 44/17,997 = 2,445 per ogni anno*).

Fatte queste premesse di carattere generale, nella fattispecie in esame, l'appellato ha maturato un'anzianità complessiva superiore a 20 anni, mentre, alla data del 31.12.1995, ha raggiunto un monte contributivo, come sopra riportato, di 17 anni e 2 mesi, con la conseguenza che ha diritto di accedere al sistema di calcolo misto, di cui all'art. 1, comma 12, L. 335/1995, e alla rideterminazione del trattamento pensionistico, con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44%, come alfine individuata - con ragionevole arrotondamento - dalle stesse Sezioni Riunite, per ciascuno degli anni maturati fino alla data indicata.

Conclusivamente, condividendo e facendo proprio l'indirizzo adottato con la sentenza n. 1/2021/QM, ed assorbita ogni altra questione, il Collegio ritiene di accogliere parzialmente l'appello, in coerenza con il primo principio di diritto ivi enunciato, confermando per il resto la sentenza di primo grado.

Sul punto, non può convenirsi con la prospettazione dell'interessato, secondo la quale le statuizioni, in questa sede, dovrebbero essere circoscritte all'applicabilità o meno della norma invocata.

Infatti, l'intervento delle Sezioni Riunite ha indubbiamente novato i parametri attuativi

della disposizione, risolvendo un contrasto interpretativo che, nell'orientamento favorevole al riconoscimento del diritto, al quale aveva espressamente aderito il giudice territoriale, aveva portato ad attribuire il beneficio in una misura maggiore di quella determinata in sede nomofilattica.

Per questi motivi, la pronuncia impugnata deve essere parzialmente riformata, con l'indicazione degli effetti applicativi della disciplina, come volta a segnare l'estensione del diritto sostanziale fatto valere dal pensionato.

In considerazione del sopravvenuto orientamento della giurisprudenza e dell'accoglimento parziale dell'appello, le spese di difesa del presente grado possono essere compensate. Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente l'appello in epigrafe nei termini enunciati in motivazione, compensando le spese di difesa del presente grado. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 7 aprile 2022.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Antonietta Bussi



ANTONIETTA BUSSI
CORTE DEI CONTI
06.05.2022
08:46:33 CEST

Depositata in Segreteria il 06/05/2022

IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello



IL DIRIGENTE

Francesca Pluchinotta Palmeri



FRANCESCA
PLUCHINOTTA
PALMERI
CORTE DEI CONTI
06.05.2022 10:09:32
GMT+01:00